



Prot. n. 2854

## **ORDINANZA N. 11 DEL 12/11/2015**

Oggetto: **OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE, SU TUTTE LE STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECRETO, CON SPECIALI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O GHIACCIO O, IN ALTERNATIVA, DI CIRCOLARE, DISPONENDO, A BORDO DEL VEICOLO, DI IDONEI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI DAL 15 NOVEMBRE AL 15 APRILE.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- Durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale, che condizionano pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le strade comunali;
- In tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo peraltro difficoltoso se non impossibile l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombero neve;
- Per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade gestite da questa Amministrazione Comunale, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucchiolevoli;

Considerato che:

- A causa della imprevedibilità di particolari fenomeni atmosferici peraltro molto frequenti in appennino, che causano la formazione improvvisa di ghiaccio in presenza di piogge con temperature del suolo molto fredde, con la impossibilità da parte degli operatori addetti allo spandimento di sale e ghiaio di svolgere correttamente il servizio;
- Tali fenomeni causano grave pericolo per la incolumità pubblica soprattutto lungo le sopracitate strade molto trafficate dagli sciatori;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);



Richiamato il combinato disposto degli: art. 5 comma 3; art. 6 comma 4 lettere a) b) e) comma 5 lettera d) e art. 7 del D.L.vo 30.04.92 n° 285

Visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.;

Visto l'articolo 107 della Legge n.267 del 18.08.2000;

Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU \ 1580 – 16.01.2013;

A tutela della pubblica incolumità;

## ORDINA

**A tutti i conducenti di veicoli a motore, con la esclusione dei ciclomotori a due ruote e motocicli:**

- **Per il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile l'obbligo di circolare su tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio (pneumatici termici) o in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucchiolevoli (catene);**
- **Nel periodo di vigenza dell'obbligo di cui ai punti precedenti, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.**
- **Tali obblighi assumono validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio;**
- **Di disporre a tutti i conducenti di veicoli a motore in transito nelle strade comunali del Comune di Montecreto ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito da parte degli Organi di Polizia, addetti alla viabilità ed ai parcheggi;**
- **Che il montaggio dei mezzi antisdrucchiolevoli (catene) deve essere effettuato senza recare intralcio e pericolo alla circolazione stradale.**

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti



13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza, che sarà resa nota al pubblico con idonea pubblicità mediante la prescritta segnaletica e tramite gli organi di informazione.

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285 e s.m.ed i..

Gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza ha validità permanente e, ove è necessario, potrà essere modificata o revocata da ulteriore Ordinanza.

#### AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- che, ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR dell'Emilia Romagna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Responsabile del Servizio  
f.to Ballotti Geom. Giuseppe